



COMUNE DI L'AQUILA

Settore Pianificazione e Ripianificazione del Territorio

Via Avezzano n. 11 – 67100 L'Aquila

IL DIRIGENTE

Città dell'Aquila

Prot n° 0065976 del 03/10/2012

USCITA

PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS

(ai sensi dell'art.12 comma 5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)

del "Piano di ricostruzione dei centri storici di L'Aquila – Ambito Frazione di Onna" adottato con Del. G.C. n. 143 del 15.11.2012

PREMESSO CHE:

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

Obiettivo di detta Direttiva è quello "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

Ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

A livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 vigente dal 13 febbraio 2008;

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto dei pareri pervenuti, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

PREMESSO CHE:

Il territorio del Comune dell'Aquila, compreso la frazione di Onna, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e da successivi movimenti tellurici;

Ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis Legge 77/2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "... i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa col presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009. L'attuazione del piano avviene a valere delle risorse di cui al comma 1";

Il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - ha indicato le "Linee guida per la ricostruzione" dei centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;

Del. C.C. n. 143 del 15.11.2011 "L. 77/2009 Art. 14 bis - PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L'AQUILA – Ambito Frazione di ONNA - Adozione ai fini dell'intesa con il Commissario Delegato per la Ricostruzione e dell'attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici ai sensi degli Art. 6 c. 10 DCR 3/2010 tramite il programma di recupero urbano di cui all'art. 30 ter l.r. 18/1983 nel testo in vigore da concludersi con l'accordo di programma di cui agli artt. 8 bis ed 8 ter della 18/1983", è stato adottato, ai sensi dell'art. 14, co. 5/bis, L. 77/2009 e dell'art. 6, co. 6, Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, il Piano di Ricostruzione dell'ambito Frazione di Onna del Comune di L'Aquila, al fine della sottoscrizione dell'intesa ai sensi dell'art. 14, co. 5 bis, L. 77/2009

In data 31 agosto 2012 è stata sottoscritta l'Intesa, tra il Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Abruzzo ed il Sindaco, per l'approvazione del "Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila: capoluogo e frazioni" che, in merito alla frazione di Onna, fa espresso riferimento alle previsioni programmatiche e attuative del piano di ricostruzione adottato con Del. C.C. n. 143/2011;

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, DCR 3/2010, nella stessa delibera il Consiglio Comunale ha avviato le procedure dell'accordo di programma di cui agli artt. 8 bis e ter della vigente Legge Regionale n°

18/1983 per l'attuazione, con le forme del programma di recupero urbano, degli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal piano di ricostruzione, delegando il Sindaco Massimo Cialente, nei limiti del mandato conferitogli, alla sottoscrizione dello stesso;

RILEVATO CHE:

E' competenza del Comune di L'Aquila, in quanto Autorità Competente per quanto espresso nella circolare del 31.07.2008 della Regione Abruzzo "Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Chiarimenti interpretativi":

- Verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute nella fase di screening, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- Emettere, tenendo conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano/programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- Pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

Con Prot. n. 41869 del 30.08.2011, il Comune dell'Aquila, quale autorità competente ai sensi dell'art. 12 c. 2 e 4 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha dato avvio alla procedura di VAS con la verifica di assoggettabilità e con successiva nota Prot. n. 41933 del 31.08.2011 ha trasmesso il rapporto ambientale preliminare alle Autorità con competenza ambientale per le valutazioni di competenza;

Entro la scadenza del periodo di osservazione sono pervenuti i seguenti pareri:

Con Prot. n° 205834 del 07/10/2011 la DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE - SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO SOSTENIBILE, sulla base del rapporto preliminare inviatogli, ha fatto pervenire parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. degli interventi previsti dal Piano di che trattasi e nel contempo ha fornito una serie osservazioni inerenti il "Piano Luce", richiamando la L.R. n. 12/2005 "Misure Urgenti per il Contenimento dell'Inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", in particolare l'art. 3 "Competenze dei Comuni" e l'art. 5 "Requisiti Tecnici e Modalità d'impegno degli Impianti di Illuminazione";

Con Prot. n° 8472 del 11/10/2011 la DIREZIONE SFFSRI ALLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI, sulla base del rapporto preliminare inviatogli, ha fatto pervenire parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S..

Con Prot. n° 13512 del 06/10/2011 La DIREZIONE CENTRALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, sulla base del rapporto preliminare inviatogli, ha fatto pervenire parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. ritenendo di dover porre opportuna attenzione, nelle fasi realizzative del Piano, ai seguenti aspetti:

- Rumore – Zonizzazione Acustica;

- Vegetazione – Impianti con vegetazione tipica del luogo;
- Rifiuti – Ciclo Gestione Rifiuti;
- Illuminazione – Risparmio Energetico;
- Aria – Emissione derivanti dalle lavorazioni;
- Acque – Messa in opera degli interventi ipotizzati;
- Suolo – Evitare consumo di suolo ed impermeabilizzazione.

Con Prot. 76805 del 18/11/2011 la PROVINCIA DELL'AQUILA – SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA – SERVIZIO ANALISI E VALUTAZIONI AMBIENTALI, sulla base del rapporto preliminare inviatogli, ha fatto pervenire parere di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. richiamando l'attenzione sull'analisi degli impatti ambientali che possono interferire direttamente sulla salute umana durante la fase di cantiere, data la vicinanza dell'area interessata con il villaggio provvisorio e le strutture ad esso funzionali (scuola materna, Casa Onna ecc.). Inoltre, si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare una valutazione circa i quantitativi di rifiuti che si produrranno durante la fase realizzativa, nonché sulle modalità di gestione degli stessi.

TENUTO CONTO:

Di tutto quanto rappresentato nel Rapporto preliminare di *screening*, ed in particolare che:

- Il Piano di Ricostruzione proposto configura una variante al vigente Piano Regolatore Generale relativamente alla ridefinizione delle zone urbanistiche e delle relative modalità attuative e destinazioni d'uso finalizzate essenzialmente a conseguire il recupero del borgo, la salvaguardia del territorio limitrofo al nucleo storico e l'opportunità di sviluppo economico a servizio sia del fabbisogno locale sia dell'incremento turistico pianificato dell'area, accrescendo, di conseguenza, anche la qualità dell'offerta residenziale del centro storico e la qualità abitativa.
- Circa le rilevanze in merito ai profili di salute umana sarà opportuno, in fase realizzativa, con il coinvolgimento degli operatori, attivare opportune modalità di mitigazione dei disturbi connessi alla vicinanza della popolazione con le aree di cantiere, attraverso l'approntamento dei cantieri tale da minimizzare gli impatti dovuti ai rumori dei mezzi di scavo, alla produzione di polveri, al potenziale inquinamento atmosferico e all'occupazione di suolo, nel rispetto delle condizioni ambientali di lavoro degli operai ed addetti impegnati nella ricostruzione.
- Tuttavia riconoscendo a tale indicatore anche una componente psicologica è opportuno rilevare i positivi effetti sociali derivanti dal mantenimento della prossimità e della consuetudine con i luoghi, anche nella successiva fase di ricostruzione, che gli abitanti di Onna hanno conservato grazie alla realizzazione del villaggio provvisorio a ridosso

dell'antico borgo, che ha favorito anche l'ampia partecipazione alla fase di redazione del piano di ricostruzione.

- L'intervento non presenta criticità dal punto di vista del rischio e della tutela ambientale, come si evince dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni, dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico di Bacino (PAI) e dal Piano Regionale Paesistico, e non è gravato da vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico, architettonico o culturale, (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42);
- L'intervento non interessa aree protette né interferisce con il ciclo vitale di specie floristiche e faunistiche di interesse rilevante;
- Sulla base delle conoscenze idrogeologiche locali, si ritiene di poter escludere la presenza di una falda idrica superficiale;
- Il Piano di Ricostruzione si inserisce in un contesto urbanizzato, non modifica le densità edilizie né provoca aumento di emissioni, anzi l'attuazione del piano prevede l'adozione di soluzioni tecnologiche e impiantistiche, rispettando i principi di sostenibilità per quanto riguarda le scelte progettuali dei manufatti che verranno realizzati e la conservazione del paesaggio del borgo e del suo territorio;
- L'area dell'intervento non è interessata dal passaggio di elettrodotti né di gasdotti;

RITENUTO:

Opportuno, per quanto sopra espresso, di non assoggettare a VAS il "Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila – Ambito Frazione di Onna" adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 143 del 15.11.2012, oggetto di accordo di programma ex art. 8 bis e ter LR 18.83 e s.m.i. fra la Provincia di L'Aquila ed il Comune di L'Aquila per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi, sottoscritto in data 21.09.2012, in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di L'Aquila, la tipologia degli interventi previsti, la loro estensione in variante poco significativa rispetto alle previsioni insediative già previste sull'area dallo strumento urbanistico vigente, i contenuti di recupero e reintegrazione del patrimonio edilizio e di salvaguardia del paesaggio, l'assenza di vincoli e rischi, portano alla conclusione che il presente piano non incide nel circostante territorio né nella fase realizzativa né in quella di esercizio;

ACCERTATA

La regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- 1) Di escludere dall'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il "Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila – Ambito Frazione di Onna", adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 143 del 15.11.2012, oggetto di accordo di programma ex art. 8 bis e ter LR 18.83 e s.m.i. fra la Provincia di L'Aquila ed il Comune di L'Aquila per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi, sottoscritto in data 21.09.2012, in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di L'Aquila, la tipologia degli interventi previsti, la loro estensione in variante poco significativa rispetto alle previsioni insediative già previste sull'area dallo strumento urbanistico vigente, i contenuti di recupero e reintegrazione del patrimonio edilizio e di salvaguardia del paesaggio, l'assenza di vincoli e rischi, portano alla conclusione che il presente piano non incide nel circostante territorio né nella fase realizzativa né in quella di esercizio.
- 2) Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - D.lgs 04/2008, mediante affissione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni.

L'Aquila, 2 ottobre 2012

Per l'Autorità Competente

Arch. Chiara Santoro

